DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 1999

recante misure di protezione contro la contaminazione da diossina di alcuni prodotti di origine suina e avicola destinati al consumo umano o animale

[notificata con il numero C(1999) 4220]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/788/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [1], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [3], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) il 27 maggio 1999 le autorità belghe hanno informato la Commissione in merito a un caso di contaminazione grave da diossina di mangimi composti. A partire dal 15 gennaio 1999, tali mangimi erano stati distribuiti a un numero considerevole di aziende avicole in Belgio (circa il 25 % del totale);

(2) a partire dal 26 maggio 1999 le autorità belghe hanno applicato restrizioni a tutti gli allevamenti avicoli che avevano ricevuto tali mangimi. Dal 1º giugno 1999 le medesime autorità belghe hanno vietato la macellazione del pollame. Prodotti destinati al consumo umano o animale provenienti da animali allevati nelle aziende di cui trattasi prima di tale data potrebbero ancora essere presenti sul mercato;

(3) il 2 giugno 1999 le autorità belghe hanno informato la Commissione di aver sottoposto a misure restrittive circa 500 allevamenti suinicoli che potevano aver ricevuto mangimi contaminati. Il 3 giugno 1999 le stesse autorità hanno informato la Commissione che mangimi contaminati erano stati distribuiti anche ad un certo numero di allevamenti bovini. Le autorità belghe hanno adottato per i suini e i bovini e i prodotti derivati misure analoghe a quelle applicate al pollame; in particolare, a decorrere dal 3 giugno 1999, hanno proibito la macellazione di bovini e suini;

(4) a quanto risulta, i mangimi suddetti nonché animali vivi allevati con detti mangimi e prodotti derivati da tali animali hanno formato oggetto di scambi con questi Stati membri e paesi terzi. Anche animali di altre specie possono essere stati alimentati con questi mangimi contaminati. Indagini per individuare le responsabilità della contaminazione sono ancora in corso. Un'ispezione comunitaria condotta in Belgio dall'8 all'11 giugno 1999 è giunta alla conclusione che, stando ai risultati analitici disponibili, l'ingente contaminazione non costituisce un problema ricorrente, ma si è prodotta in un arco di tempo limitato. Le autorità belghe hanno realizzato un certo numero di programmi di sorveglianza nel settore dell'alimentazione animale. Tali programmi non hanno evidenziato risultati positivi in relazione alla contaminazione da diossina dei mangini composti e dei relativi ingredienti prodotti dopo il 2 aprile 1999;

(5) a decorrere dal 20 settembre 1999, le autorità belghe hanno vietato la macellazione di suini e pollame e l'immissione sul mercato di uova, salvo se provenienti da gruppi omogenei per i quali i risultati delle analisi condotte su campioni rappresentativi di tali animali o uova hanno dimostrato che i prodotti non sono contaminati da diossina o policlorobifenili (PCB). Inoltre le autorità belghe hanno avviato un programma analitico di certificazione di tutti gli allevamenti avicoli e suinicoli. Tale programma è attualmente in corso e sarà ultimato appena possibile. Le autorità belghe hanno disposto la distruzione dei capi di bestiame detenuti nelle aziende risultate contaminate a seguito di controlli complementari. Nel frattempo, a decorrere dal 15 ottobre 1999, le autorità belghe hanno vietato l'immissione sul mercato di suini e pollame destinati all'allevamento, alla produzione o alla macellazione, nonché di uova da cova e di uova destinate al consumo umano, salvo se provenienti da aziende che le autorità belghe abbiano certificato indenni, sulla base del suddetto programma analitico, da contaminazione da diossina o PCB;

(6) considerato quanto precede, è necessario adottare misure per proteggere la salute dei consumatori. Tali misure dovrebbero essere applicate ai prodotti derivati dal pollame e dai suini allevati in Belgio dal 15 gennaio 1999. Esse non dovrebbero invece applicarsi ai prodotti che, secondo i risultati delle analisi, non sono contaminati da diossina o ai prodotti derivati da animali macellati dopo il 20 settembre 1999 o da uova deposte dopo tale data. È opportuno disporre che i prodotti contaminati siano distrutti in modo da garantire che non

[1] GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
[2] GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.
[3] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 20.

possano entrare nella catena alimentare umana o animale. Non sembra ancora appropriato fissare una data di scadenza per l'applicazione delle misure. Per evitare distorsioni degli scambi, le misure dovrebbero applicarsi anche alle esportazioni verso i paesi terzi. Tutti i pertinenti ragguagli vanno trasmessi alla Commissione, agli Stati membri e ai paesi terzi, se del caso mediante il sistema di rapido scambio di informazioni introdotto dalla direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti ([1]). Ai fini degli scambi intracomunitari e delle esportazioni verso i paesi terzi è opportuno prevedere un sistema di certificazione per le spedizioni di origine belga. Tenuto conto delle difficoltà emerse in relazione al sistema di rintracciamento utilizzato in Belgio, occorre mettere fine al rilascio di certificati per gli scambi intracomunitari o l'esportazione verso i paesi terzi basati sulla rintracciabilità. È necessario che il Belgio e gli Stati membri che hanno ricevuto determinati prodotti belgi istituiscano un piano di controllo per valutare la presenza della contaminazione da diossine/PCB nei prodotti di origine animale. La Commissione dovrebbe effettuare ispezioni per verificare l'applicazione della presente decisione;

(7) le autorità belghe sono disposte ad accettare che tali prodotti vengano loro rispediti dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 7 della direttiva 89/662/CEE. È necessario stabilire norme rigorose e specifiche concernenti la procedura da rispettare per la rispedizione dei prodotti in Belgio, in modo da garantire che non possano essere reimmessi nella catena alimentare umana o animale prima di aver subito controlli adeguati intesi ad accertarne la sicurezza;

(8) l'articolo 15 della direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ([2]), stabilisce norme specifiche per la reimportazione di partite di prodotti di origine comunitaria respinte da un paese terzo. È necessario garantire che i prodotti rispediti da paesi terzi in Belgio non possono essere reimmessi nella catena alimentare umana o animale prima di aver subito controlli adeguati intesi ad accertarne la sicurezza;

(9) la direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali ([3]), stabilisce che le materie prime per mangimi possono essere messe in circolazione nella Comunità soltanto se sono di qualità sana, leale e mercantile;

(10) le prove tossicologiche ed epidemiologiche attualmente disponibili hanno indotto il Centro internazionale per le ricerche sul cancro (IARC) dell'Organizzazione mondiale della sanità a considerare la tetraclorodibenzo-diossina (TCDD) come sostanza cancerogena di classe 1 (la classe più elevata nella scala IARC). L'OMS ha raccomandato di rispettare per le diossine una dose giornaliera ammissibile (TDI) di 1-4 pg/kg di peso corporeo. Non sono stati fissati limiti per la contaminazione da diossina per i singoli prodotti e derrate alimentari. Esistono tuttavia dati sui livelli di base della contaminazione. In mancanza di limiti internazionali, comunitari o nazionali per le diossine, i livelli di base dovrebbero essere utilizzati come riferimento. L'analisi delle diossine esige il ricorso a metodi sofisticati, disponibili soltanto in un numero limitato di laboratori degli Stati membri;

(11) l'11 giugno 1999 un gruppo di lavoro della Commissione sui PCB quali marcatori per la contaminazione da diossina è giunto alla conclusione che i livelli di sette PCB persistenti nei prodotti a base di uova e di carni di pollame possono rappresentare un affidabile surrogato delle diossine. Ha altresì determinato l'opportunità di fissare a 200 ng PCB (somma di sette congeneri)/g di grasso il livello d'intervento per i prodotti avicoli. Il comitato e il gruppo di lavoro della Commissione hanno sottolineato che i suddetti livelli d'intervento erano intesi esclusivamente per un'applicazione nel contesto della particolare situazione attualmente creatasi in Belgio e non dovrebbero essere considerati il riconoscimento di un limite permanente per i PCB nei prodotti di cui trattasi;

(12) in attesa di disporre di dati tali da permettere una valutazione scientifica, appare necessario stabilire un tenore massimo provvisorio di PCB per le carni fresche di suini e i prodotti da esse derivati;

(13) il 28 e 29 giugno 1999 un gruppo di lavoro della Commissione sulla contaminazione da PCB/diossina delle derrate alimentari belghe ha esaminato l'adeguatezza di un tenore del 2 % di grassi quale soglia al di sotto della quale i prodotti alimentari potrebbero essere esclusi dal campo d'applicazione delle restrizioni. Tale gruppo di lavoro è giunto alla conclusione che, sulla base del suddetto parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana e tenuto conto dei dati finora disponibili in merito a PCH e diossine nei prodotti belgi, fosse lecito ritenere che, nel caso di ovoprodotti contenenti meno del 10 % di grasso d'uovo, fosse poco probabile che la loro presenza in percentuale inferiore al 2 % determini un significativo aumento dell'assunzione di PCB e diossine superando i livelli di base;

(14) l'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 89/662/CEE e l'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 90/425/CEE autorizzano la Commissione ad adottare misure di salvaguardia per gli animali e i prodotti indicati nelle stesse direttive, nonché, se la situazione lo esige, per derivati di tali prodotti. Ne consegue che le misure previste dalla presente decisione possono anche marginalmente riguardare altri prodotti non compresi nell'allegato I del trattato. La situazione relativa alla contaminazione da diossina giustifica siffatte misure;

([1]) GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 24.
([2]) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.
([3]) GU L 115 del 4.5.1999, pag. 32.

(15) è quindi opportuno abrogare la decisione 1999/640/CE della Commissione, del 23 settembre 1999, recante misure di protezione contro la contaminazione da diossina di alcuni prodotti di origine suina e avicola destinati al consumo umano o animale [1];

(16) le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il Belgio vieta l'immissione sul mercato, compresa la distribuzione ai consumatori finali, gli scambi e l'esportazione verso i paesi terzi dei prodotti sotto elencati, destinati al consumo umano o animale e ottenuti da pollame delle specie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 71/188/CEE del Consiglio [2] e da suini allevati in Belgio a partire dal 15 gennaio 1999:

a) carni fresche di pollame, quali definite nella direttiva 71/118/CEE del Consiglio;

b) carni fresche, quali definite nella direttiva 64/433/CEE del Consiglio [3];

c) carni separate meccanicamente;

d) carni macinate e preparazioni di carni, quali definite nella direttiva 94/65/CE del Consiglio [4];

e) prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale, quali definiti nella direttiva 77/99/CEE del Consiglio [5], ad eccezione di stomachi, vesciche e budella, puliti, salati o essiccati e/o trattati termicamente;

f) prodotti destinati al consumo umano contenenti altri prodotti di origine suina o avicola, quali definiti nella direttiva 77/99/CEE, con un tenore di grassi animali superiore al 2 %;

g) uova:

h) ovoprodotti, quali definiti nella direttiva 89/437/CEE del Consiglio [6], ad eccezione dell'albume;

i) prodotti destinati al consumo umano contenenti più del 2 % di uova o più del 2 % di ovoprodotti aventi un tenore di grasso d'uovo superiore al 10 %;

j) grassi fusi, ai sensi della direttiva 92/118/CEE;

k) proteine animali trasformate, ai sensi della direttiva 92/118/CEE;

l) materie prime per la fabbricazione di mangimi quali definite dalla direttiva 92/118/CEE;

m) mangimi composti e premiscele.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica se:

a) i risultati delle analisi dimostrano che i prodotti non sono contaminati da diossina ovvero che non superano il tenore di PCB stabilito nell'allegato A,

oppure

b) i prodotti sono derivati da animali macellati dopo il 20 settembre 1999 o da uova deposte dopo tale data.

3. Il Belgio provvede affinché tutti i prodotti elencati al paragrafo 1 che non soddisfano le condizioni stabilite al paragrafo 2 siano distrutti secondo procedure approvate dalle autorità competenti, in modo da garantire che non possano entrare nella catena alimentare umana o animale.

4. Il Belgio informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, se del caso mediante il sistema di scambio rapido di informazioni previsto dalla direttiva 92/59/CEE, nonché i paesi terzi che hanno ricevuto i prodotti di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

5. Il Belgio controlla il livello di diossine nei prodotti belgi di origine animale.

A tale scopo presenta con la massima sollecitudine un piano di controllo alla Commissione.

6. Il Belgio tiene informati la Commissione e gli altri Stati membri sui risultati delle indagini circa la fonte della contaminazione da diossina dei mangimi.

Articolo 2

1. Ai fini degli scambi intracomunitari e delle esportazioni verso i paesi terzi, oltre al documento commerciale o al certificato ufficiale pertinente, ogni spedizione di prodotti di origine belga elencati all'articolo 1, paragrafo 1, deve essere scortata da un certificato ufficiale firmato dalla competente autorità belga, secondo il modello che figura nell'allegato B.

2. Il certificato ufficiale di cui al paragrafo 1 è redatto il giorno del carico nella lingua o nelle lingue dello Stato membro di spedizione e nella lingua ufficiale dello Stato membro di destinazione. Esso deve essere costituito da un unico foglio.

Articolo 3

Gli Stati membri che hanno ricevuto prodotti di origine belga di cui all'articolo 1, paragrafo 3, devono immediatamente:

a) rintracciare tutti i prodotti di origine belga ai quali si applica la presente decisione e i prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, destinati al consumo umano o animale che contengono tali prodotti di origine belga;

b) provvedere affinché i prodotti di cui alla lettera a) siano distrutti secondo procedure approvate dalle autorità competenti, in modo da garantire che non possano entrare nella catena alimentare umana o animale, a meno che non possa essere dimostrato che non sono contaminati da diossina ovvero che non superano il tenore di PCB stabilito nell'allegato A;

[1] GU L 253 del 28.9.1999, pag. 19.
[2] GU L 55 dell'8.3.1971, pag. 23.
[3] GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.
[4] GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.
[5] GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.
[6] GU L 212 del 22.7.1989, pag. 87.

c) informare immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, se del caso mediante il sistema di rapido scambio di informazioni previsto dalla direttiva 92/59/CEE, nonché i paesi terzi interessati sui risultati delle indagini e sugli eventuali provvedimenti adottati;

d) controllare il livello di PCB e di diossine nei prodotti di origine animale.

A tale scopo gli Stati membri interessati presentano con la massima sollecitudine un piano di controllo alla Commissione.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 3, lettera b), della presente decisione e conformemente all'articolo 7 della direttiva 89/662/CEE, gli Stati membri possono rispedire in Belgio prodotti originari di tale paese soggetti al divieto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione, derivati da animali macellati anteriormente al 20 settembre 1999 o da uova deposte anteriormente a tale data, se risulta che i prodotti non sono stati sottoposti ad analisi per la ricerca di diossine o PCB.

2. Il disposto del paragrafo 1 si applica soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) il Belgio deve aver autorizzato per iscritto la rispedizione dei prodotti, con indicazione dell'indirizzo preciso dello stabilimento al quale i prodotti devono essere rispediti;

b) i prodotti devono essere scortati da un certificato ufficiale secondo il modello riportato nell'allegato C e da una copia del documento commerciale o del certificato sanitario che ha scortato i prodotti dal Belgio allo Stato membro interessato;

c) i prodotti devono essere trasportati in contenitori o veicoli sigillati dall'autorità competente dello Stato membro interessato in modo tale che i sigilli si rompano all'apertura del contenitore o del veicolo;

d) i prodotti devono essere trasportati direttamente allo stabilimento di cui alla lettera a);

e) gli Stati membri che rispediscono prodotti in Belgio devono comunicare per fax alla competente autorità responsabile dello stabilimento di cui alla lettera a) il luogo di origine e il luogo di destinazione dei prodotti rispediti, fornendo le informazioni previste nell'allegato della decisione 91/637/CE [1]; nel fax deve figurare la menzione «Prodotti rispediti conformemente all'articolo 4 della decisione 1999/788/CE»;

f) il Belgio deve confermare per fax l'arrivo di ciascuna partita all'autorità competente dello Stato membro che ha rispedito i prodotti;

g) il Belgio deve garantire che i prodotti rispediti siano sottoposti a misure restrittive fino al momento della loro distruzione secondo procedure approvate dall'autorità competente, in modo da garantire che non possano entrare nella catena alimentare umana o animale, o fintantoché i risultati delle analisi dimostrino che i prodotti non sono contaminati da diossine ovvero che non superano il tenore di PCB stabilito nell'allegato A.

3. Il Belgio conserva una documentazione completa a prova del rispetto del paragrafo 2.

Articolo 5

Il Belgio provvede affinché i prodotti di origine belga che sono reimportati in Belgio da paesi terzi conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 della direttiva 97/78/CE siano sottoposti a misure restrittive:

a) fino al momento della loro distruzione secondo modalità approvate dall'autorità competente atte a garantire che tali prodotti non possano entrare nella catena alimentare umana o animale;

oppure

b) fintantoché i risultati delle analisi non dimostrino che i prodotti non sono contaminati da diossina ovvero che non superano il tenore di PCB stabilito nell'allegato A della presente decisione.

Il Belgio conserva una documentazione completa a prova del rispetto del presente articolo.

Articolo 6

La Commissione può effettuare ispezioni per verificare l'applicazione della presente decisione

Articolo 7

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per rendere conformi alla presente decisione le misure da essi applicate agli scambi. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 8

La presente decisione può essere riesaminata in base ai risultati delle ispezioni della Commissione e delle informazioni trasmesse dagli Stati membri.

Articolo 9

La decisione 1999/640/CE è abrogata.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1999.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

[1] GU L 343 del 13.12.1991, pag. 46.

ALLEGATO A

Tenore massimo di PCB per taluni prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1

Prodotti	Tenore massimo di PCB (1)
Uova, ovoprodotti, carni fresche di pollame e prodotti derivati	200 ng/g di grasso
Carni fresche di maiale e prodotti derivati	200 ng/g di grasso (2)

(1) Somma dei PCB seguenti (IUPAC): 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180.
(2) Valore provvisorio.

ALLEGATO B

CERTIFICATO SANITARIO

per i prodotti destinati al consumo umano o animale originari del Belgio e ottenuti da pollame e suini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 1999/788/CE

Paese di destinazione: .....

Numero di riferimento del presente certificato sanitario: .....

Ministero responsabile [1]:

— Ministère des Affaires sociales, de la Santè publique et de l'environnement/Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu,

— Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture/Ministerie van Middenstand en Landbouw

Organismo di certificazione: .....

I. **Identificazione dei prodotti** [1]:

— carni fresche, quali definite nella direttiva 64/433/CEE del Consiglio,

— carni fresche di pollame, quali definite nella direttiva 71/118/CEE del Consiglio,

— carni separate meccanicamente,

— carni macinate e preparazioni di carne, quali definite nella direttiva 94/65/CE del Consiglio,

— prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale, quali definiti nella direttiva 77/99/CEE del Consiglio, ad eccezione di stomachi, veschiche e budella, puliti, salati o essiccati e/o trattati termicamente,

— prodotti destinati al consumo umano contenenti altri prodotti di origine suina o avicola, quali definiti nella direttiva 77/99/CEE, con un tenore di grassi animali superiore al 2 %,

— uova,

— ovoprodotti, quali definiti nella direttiva 89/437/CEE del Consiglio, ad eccezione dell'albume,

— prodotti destinati al consumo umano contenenti più del 2 % di uova o più del 2 % di ovoprodotti aventi un tenore di grasso d'uovo superiore al 10 %,

— grassi fusi, ai sensi della direttiva 92/118/CEE del Consiglio,

— proteine animali trasformate, ai sensi della direttiva 92/118/CEE,

— materie prime per la fabbricazione di mangimi, ai sensi della direttiva 92/118/CEE,

— mangimi composti e premiscelte.

I prodotti sono stati ottenuti da: pollame/suini [1].

Tipo di imballaggio: .....

Numero di tagli o colli: .....

Peso netto: .....

II. **Origine dei prodotti**

Indirizzo e numero di riconoscimento o di registrazione veterinaria dello stabilimento riconosciuto o registrato:

.....

[1] Cancellare la voce superflua.

III. **Destinazione dei prodotti**

I prodotti sono spediti da: ……
(luogo di carico)

a: ……
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto: ……

Nome e indirizzo dello speditore: ……

Nome e indirizzo del destinatario: ……

IV. **Attestato**

La sottoscritta autorità ufficiale competente dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni della decisione 1999/788/CE,

oppure che [1]:

— i prodotti sopra designati sono conformi a tale decisione e, in particolare, che i risultati delle analisi dimostrano che i prodotti non sono contaminati da diossina ovvero che non è superato il tenore relativo ad alcuni PCB stabilito nell'allegato A della decicione 1999/788/CE,

— i prodotti sono derivati da animali macellati/uova deposte successivamente al 20 settembre 1999.

Fatto a ……, il ……
(luogo) (data)

Timbro
[2]

……
(firma dell'autorità ufficiale competente) [2]

……
(nome e cognome in stampatello, titolo e qualifica del firmatario)

[1] Cancellare la voce superflua.

[2] Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

ALLEGATO C

CERTIFICATO SANITARIO

per i prodotti di origine belga di cui alla decisione 1999/788/CE destinati ad essere rispediti in Belgio dagli Stati membri

Paese di destinazione: **BELGIO**

Numero di riferimento del presente certificato sanitario: ……

Ministero responsabile: ……

Organismo di certificazione: ……

I. **Identificazione dei prodotti** [1]:

— carni fresche, quali definite nella direttiva 64/433/CEE del Consiglio,

— carni fresche di pollame, quali definite nella direttiva 71/118/CEE del Consiglio,

— carni separate meccanicamente,

— carni macinate e preparazioni di carni, quali definite nella direttiva 94/65/CE del Consiglio,

— prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale, quali definiti nella direttiva 77/99/CEE del Consiglio, ad eccezione di stomachi, vesciche e budella, puliti, salati o essiccati e/o trattati termicamente,

— prodotti destinati al consumo umano contenenti altri prodotti di origine suina o avicola, quali definiti nella direttiva 77/99/CEE del Consiglio, con un tenore superiore al 2 % di grassi animali,

— uova,

— ovoprodotti, quali definiti nella direttiva 89/437/CEE del Consiglio, ad eccezione dell'albume,

— prodotti destinati al consumo umano contenenti più del 2 % di uova o più del 2 % di ovoprodotti aventi un tenore di grasso d'uovo superiore al 10 %,

— grassi fusi, ai sensi della direttiva 92/118/CEE del Consiglio,

— proteine animali trasformate, ai sensi della direttiva 92/118/CEE del Consiglio,

— materie prime per la fabbricazione di mangini, ai sensi della direttiva 92/118/CEE del Consiglio,

— mangimi composti e premiscele.

I prodotti sono stati ottenuti da: pollame/suini [1]

Tipo di imballaggio: ……

Numero di tagli o colli: ……

Peso netto: ……

II. **Origine dei prodotti**

Indirizzo e numero di riconoscimento o di registrazione veterinario dello stabilimento belga riconosciuto o registrato [2]:

……

[1] Cancellare le voci superflue.
[2] Se applicabile.

III. **Destinazione dei prodotti**

I prodotti sono spediti da: ……
(indirizzo del luogo di carico)

a: ……
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:……

Numero del sigillo ufficiale: ……

Nome e indirizzo dello speditore: ……

Nome e indirizzo del destinatario: ……

IV. **Attestato**

La sottoscritta autorità ufficiale competente certifica:

a) che è pervenuta una dichiarazione del destinatario/detentore/venditore ([1]) al dettaglio dei prodotti sopra descritti, nella quale si attesta che i prodotti stessi erano stati spediti dal Belgio scortati dal documento commerciale/certificato ([1]) n. . . . . copia del quale è allegata al presente certificato;

b) che i prodotti vengono rispediti in Belgio a norma dell'articolo 4 della decisione 1999/788/CE e segnatamente che

— i prodotti non sono stati sottoposti ad analisi per la ricerca di diossine o PCB,
e

— per tutti gli altri aspetti i prodotti conservano la stessa qualifica sanitaria che avevano al momento dell'arrivo.

Fatto a ……, il ……
(luogo) (data)

Timbro ([2])

……
(firma dell'autorità ufficiale competente) ([2])

……
(nome e cognome in stampatello, titolo e qualifica del firmatario)

([1]) Cancellare le voci superflue.
([2]) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.